

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 44-3272

**Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC)” ha introdotto importanti modificazioni e integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, alla Parte Seconda relativamente all'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Tra queste, l'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/2006 prevede che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale sono definite a livello regionale in un Piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Inoltre, sulla base delle procedure di cui al piano d'ispezione sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale deve essere determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/2006, sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali che consideri almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

Sotto tale versante, nell'ambito del Sistema delle Agenzie – ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (progetto IRAM “*Integrated Risk Assessment Method*” e “*Risk criteria*” attivati presso l'IMPEL “*European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law*”) – è stato elaborato il Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC) basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del *rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale*, e della *vulnerabilità del territorio*.

Nello specifico, per ogni installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale viene determinato un indice di rischio complessivo dell'azienda sulla base del quale è possibile effettuare una graduazione degli interventi di controllo. In sede di prima attuazione, la determinazione delle frequenze ispettive può quindi essere effettuata a partire dagli esiti di tale modello.

A tal fine, onde garantire l'effettiva applicabilità del modello alla realtà del territorio e delle imprese piemontesi, nonché al fine di verificare la congruenza degli indici di rischio risultanti, l'ARPA, su

richiesta della direzione regionale competente, ha avviato nel primo semestre del 2015 un'applicazione sperimentale del metodo che ha condotto al termine dell'anno alla classificazione di tutte le installazioni, comprese quelle di competenza statale.

In quanto al primo degli elementi del Piano, l'analisi è stata concentrata sugli aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi e pertinenti e che consistono nella qualità dell'aria e delle acque superficiali e nella vulnerabilità ambientale mentre, per quanto riguarda l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione ed il registro delle installazioni coperte dal Piano, è stato ritenuto opportuno riferirsi, rispettivamente, all'intero territorio piemontese e alla totalità degli stabilimenti interessati.

Considerato che la programmazione deve determinare la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei rischi ambientali effettuata unitariamente sul territorio piemontese, è necessario che la classificazione delle installazioni sia effettuata ed aggiornata annualmente da ARPA che, in accordo con le autorità competenti, provvede altresì alla predisposizione della proposta di programma da sottoporre al Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 14 della legge regionale 60/1995, nell'ambito della determinazione degli obiettivi istituzionali in materia di controlli ambientali. Ancora, si ritiene che ad ARPA debba essere altresì affidato il compito di rendere pubblico sul proprio sito internet il programma che deve essere inoltre accessibile attraverso i siti istituzionali delle autorità competenti.

Gli esiti positivi della suddetta sperimentazione hanno permesso di allestire la proposta di programma per il triennio 2016-2018 che è stata illustrata al Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del 17 dicembre 2015 unitamente allo schema di Piano. Conseguentemente, la pubblicazione del programma relativo al primo ciclo di ispezioni può avvenire non appena adottata la deliberazione di adozione del Piano.

Per altro verso, occorre osservare che le modalità e la frequenza dei controlli posti a carico del gestore sono definiti nell'autorizzazione integrata ambientale che, in molti casi, riporta anche la previsione della frequenza dei controlli di parte pubblica. Al fine di assicurare la massima chiarezza e la trasparenza della programmazione, è quindi necessario specificare che le ispezioni sono in ogni caso effettuate secondo le frequenze stabilite dal programma a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo.

Dal momento che il Piano d'ispezione rappresenta la disciplina dei controlli al livello regionale, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati e ferma restando l'autonoma determinazione da parte dell'ARPA e di ISPRA di linee operative per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si ritiene importante che tale strumento fornisca alcune indicazioni di massima intese ad impostare l'attività ispettiva secondo criteri di ottimizzazione dell'impegno delle risorse e dell'efficacia delle visite in loco.

Infine, il Piano deve contenere anche indicazioni per l'armonizzazione delle nuove disposizioni dettate dal decreto di recepimento della nuova direttiva IED e il decreto ministeriale 24 aprile 2008 in materia di tariffe, come successivamente adeguato al livello regionale con la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404.

In tal senso è opportuno, anche al fine di operare una generale riduzione delle tariffe in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, provvedere a correlare gli importi dovuti con il servizio effettivamente reso. Pertanto, tenuto conto che la visita in loco può prevedere controlli parziali, la tariffa dovrà essere calcolata computando i soli coefficienti tariffari corrispondenti e pertinenti.

Al medesimo proposito, considerato che l'ARPA è l'organo cui è affidata la verifica del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali, si ritiene che le tariffe debbano essere versate dal gestore direttamente alla stessa ARPA dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di una distinta relativa ai controlli da effettuarsi. L'opportunità di tale modalità di procedere è difatti emersa nel corso del confronto con le stesse autorità competenti e consente di ridurre e semplificare l'attività amministrativa di gestione dei flussi tariffari.

Pertanto, dato atto che:

- le Province, secondo quanto stabilito dalla l.r. 44/2000, e confermato dall'articolo 2, c.1, della l.r. 23/2015 concernente il riordino delle funzioni amministrative in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, assolvono il compito di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché di autorità di controllo;
- ARPA Piemonte, ai sensi della legge regionale 60/1995, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali e, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, è l'organo di cui si avvale l'autorità competente ai fini dell'accertamento del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 44/2000, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite.

Dato atto inoltre che:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito ai sensi dell'articolo 11-bis del d.lgs. 152/2006, con nota n. 9489 del 8 aprile 2016 ha espresso il proprio assenso sullo schema di Piano;
  
- nella seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 14 della legge regionale 60/1995 prende atto dello schema di Piano di ispezione ambientale delle aziende soggette ad AIA messo a punto all'interno del gruppo tecnico del Comitato e demanda alla Regione Piemonte l'adozione di uno specifico atto di approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;  
la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. Di approvare il “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006” descritto nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di stabilire che, in sede di prima attuazione, la determinazione delle frequenze ispettive è effettuata sulla base dei risultati del modello di valutazione del rischio ambientale denominato “Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC)” descritto in allegato A.
3. Di dare quindi mandato all'ARPA, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, di predisporre ed aggiornare il programma di ispezione ambientale con le modalità di cui all'allegato A e di darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
4. Di dare, parimenti, mandato all'ARPA di pubblicare il programma relativo al primo ciclo di ispezioni, da effettuarsi nel triennio 2016-2018, entro dieci giorni dall'adozione della presente deliberazione.
5. Di disporre che a decorrere dalla data di pubblicazione del programma predisposto in base ai criteri contenuti nell'allegato A, le ispezioni di parte pubblica sono effettuate secondo le frequenze stabilite dal programma medesimo anche ove diversamente disposto nelle singole autorizzazioni integrate ambientali.
6. Di dare atto che, nelle more del decreto ministeriale previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni regionali conseguenti, gli oneri dei controlli effettuati sulla base del presente Piano sono posti a carico del gestore secondo il regime tariffario dettato dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e secondo le ulteriori specificazioni di cui all'allegato A.

7. Di stabilire che i suddetti oneri siano versate dal gestore direttamente ad ARPA Piemonte dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di una distinta relativa ai controlli da effettuarsi.

8. Di dare inoltre atto che gli oneri dovuti dai gestori delle installazioni di competenza statale continuano ad essere versate secondo l'ammontare e le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale.

9. Di disporre che il presente atto venga trasmesso all'ARPA e a tutte le Autorità Competenti e da queste pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.40 del d.lgs.

(omissis)

Allegato

**Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006.**

**Sommario**

<b>Premessa .....</b>	<b>1</b>
<b>Elementi del Piano .....</b>	<b>2</b>
<i>Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti .....</i>	<i>2</i>
Qualità dell’aria .....	2
Qualità delle acque superficiali e sotterranee .....	5
Vulnerabilità e qualità ambientale .....	7
<i>Identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione.....</i>	<i>9</i>
<i>Registro delle installazioni coperte dal piano .....</i>	<i>9</i>
<i>Procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie.....</i>	<i>9</i>
Valutazione sistematica dei rischi ambientali.....	9
Il modello SSPC .....	10
Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie .....	11
Coordinamento con le AIA statali .....	12
<i>Procedure per le ispezioni straordinarie.....</i>	<i>13</i>
<i>Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione .....</i>	<i>13</i>
<b>Ulteriori indicazioni.....</b>	<b>14</b>
<i>Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.....</i>	<i>14</i>
Obiettivi e contenuti dell’ispezione .....	14
Documentazione degli esiti dell’attività ispettiva.....	15
<i>Applicazione delle tariffe.....</i>	<i>16</i>

**Premessa**

Il Piano d’ispezione ambientale della Regione Piemonte è predisposto, in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006, sulla base dei presupposti metodologici descritti e illustrati nel presente documento ed è finalizzato a fornire la base necessaria alle autorità competenti ed all’ARPA per la programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) operanti sul territorio della Regione Piemonte.

A tal fine, il Piano evidenzia tra l’altro gli elementi, nonché i criteri e le modalità di valutazione degli stessi, considerati per la determinazione delle frequenze delle ispezioni ambientali presso ciascuna installazione, in relazione al rispettivo rischio ambientale.

Il Piano è predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie (effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale);
- f) le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

Il Piano comprende inoltre indicazioni generali per lo svolgimento dei controlli.

## **Elementi del Piano**

### **Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti**

L'analisi è finalizzata a mettere in relazione lo stato delle risorse ambientali con la collocazione delle installazioni, individuando i principali fattori di rischio ambientale che nascono o sono accresciuti dalla presenza delle installazioni medesime, a partire dalle situazioni caratterizzate da criticità ambientali presenti su specifiche matrici, come individuate tra l'altro dagli strumenti di pianificazione regionale.

In particolare, l'analisi è stata concentrata sui seguenti aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi e pertinenti:


- qualità dell'aria
- qualità delle acque superficiali
- vulnerabilità e qualità ambientale

Ciascuno dei parametri considerati, valutato rispetto alla diversa collocazione geografica delle installazioni, consente di attribuire a ciascuna di esse i valori dei pertinenti indici specifici utili alla valutazione dei rischi ambientali più oltre descritta, finalizzata alla determinazione delle periodicità delle ispezioni ambientali.

#### Qualità dell'aria

Al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre preliminarmente osservare che l'inquinamento atmosferico correlato alle emissioni prodotte dalle attività antropiche è un fenomeno fortemente influenzato dalle caratteristiche del territorio. Sotto tale aspetto, è noto che il territorio della Regione Piemonte, come peraltro tutto il bacino padano, è caratterizzato da una forte antropizzazione e da condizioni orografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli, situazione che rende particolarmente impegnativo il raggiungimento degli standards di qualità dell'aria previsti dalla normativa europea e nazionale.

La situazione rappresentata sotto, tratta dall'ultimo report della Agenzia Europea dell'Ambiente, evidenzia come la popolazione esposta a concentrazioni eccedenti i limiti per i parametri PM<sub>10</sub> e NO<sub>x</sub> sia particolarmente concentrata nel bacino padano, con i valori più elevati nell'area metropolitana di Torino.



Fonte EEA Air quality in Europe - 2015 report  
 (<http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015>)

Le situazioni peggiori sono difatti presenti in Piemonte, per la sua collocazione a monte del bacino padano, e in Lombardia per l'elevatissima concentrazione di attività antropica, ragione che ha condotto le Regioni del Bacino padano e lo Stato a sottoscrivere il 19 dicembre 2013 l'«*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*».

Sul versante del Piemonte l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria è la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. A partire da tale atto, sulla base dei dati dell'Inventario Regionale delle Emissioni, e con il supporto del Sistema Modellistico diffusionale che l'Arpa utilizza e dei dati di qualità dell'aria ambiente raccolti dal Sistema regionale di monitoraggio, l'Amministrazione ha concentrato la propria azione di pianificazione. In quest'ottica ed in questo periodo la Direzione Ambiente e Territorio sta finalizzando una nuova proposta di Piano regionale di Qualità dell'Aria, finalizzata alla riduzione delle emissioni prodotte dalla mobilità, dal riscaldamento degli edifici e dalle attività produttive, che sono i settori di maggior peso relativamente agli inquinanti attualmente più critici per la qualità dell'aria sul territorio regionale.





Se da un lato il miglioramento tecnologico e le politiche regionali adottate hanno consentito una riduzione delle emissioni nei diversi comparti con una conseguente diminuzione della concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO<sub>2</sub> e benzene), non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa per PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>2</sub> e O<sub>3</sub>, inquinanti che hanno anche un'origine secondaria il cui contributo, particolarmente per gli aspetti relativi alla salute pubblica, è particolarmente considerevole.


Da ultimo, in ossequio alla direttiva 2008/50/EC ed al suo recepimento nazionale d.lgs 155/2010, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014 che approva il progetto di aggiornamento della Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria ambiente e di individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, soggetto a revisione almeno ogni cinque anni.

Tale zonizzazione e classificazione ha inoltre tenuto conto delle Valutazioni annuali della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - a partire dall'anno 2005, elaborate anche ai fini del reporting europeo verso la Commissione Europea, nonché dei dati elaborati nell'ambito dell'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA Piemonte) che indicano l'apporto dei diversi settori sulle emissioni dei principali

inquinanti e dai quali è possibile determinare il carico emissivo per tutti gli inquinanti, compresi quelli critici quali PM<sub>10</sub> NO<sub>x</sub> NH<sub>3</sub> e COV.

I dati, di cui si rappresenta un quadro di sintesi, sono consultabili sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/irea/>.





Ai fini della nuova zonizzazione, il territorio è stato analizzato sulla base della densità abitativa, delle caratteristiche orografiche e meteorologiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione. I comuni sono quindi stati aggregati in un agglomerato (area metropolitana) e tre zone (*cluster*) evidenziate nel seguente prospetto.

Conseguentemente, in base all'area e allo specifico Comune in cui è collocata l'installazione, il modello di valutazione del rischio di cui oltre assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e del numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

#### Principali caratteristiche dell'agglomerato e delle tre zone

	u.m.	Agglomerato	Zona pianura	Zona collina	Zona montagna	Totale
<b>N° Comuni</b>	<b>n.</b>	32	269	660	245	1.206
<b>Popolazione</b>	<b>n. ab.</b>	1.555.778	1.326.067	1.368.853	195.532	4.446.230
<b>Superficie</b>	<b>Km<sup>2</sup></b>	838	6.595	8.811	9.144	25.389
<b>Densità abitativa</b>	<b>ab/km<sup>2</sup></b>	1.856	201	155	21	175
<b>Densità emissiva</b>	<b>PM<sub>10</sub> t/km<sup>2</sup></b>	3,57	0,78	0,55	0,13	0,56
<b>Densità emissiva</b>	<b>NOX t/km<sup>2</sup></b>	16,68	3,70	2,36	0,34	2,45
<b>Densità emissiva</b>	<b>COV t/km<sup>2</sup></b>	19,44	3,11	4,18	2,05	3,64
<b>Densità emissiva</b>	<b>NH<sub>3</sub> t/km<sup>2</sup></b>	2,76	4,02	1,03	0,19	1,56

#### Qualità delle acque superficiali e sotterranee


L'estesa urbanizzazione, oltre alla presenza storica di industrie idroesigenti ed impattanti sulla matrice acqua ed ad un comparto agro-industriale rilevante, ha un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale di scarichi di reflui urbani e industriali.

Come noto, la direttiva europea 2000/60/CE (WFD), recepita con il d.lgs. 152/2006, istituisce a livello comunitario un quadro per la protezione delle acque con l'obiettivo di proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici e promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine che non comprometta la funzionalità degli ecosistemi connessi con l'acqua. A tal fine stabilisce che per ogni distretto idrografico sia predisposto un Piano di gestione che contiene, tra l'altro, le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (buono stato ecologico e chimico e divieto di peggioramento), fatti salvi i casi di esenzione previsti e documentati ai sensi dell'art. 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7) fissati a livello europeo.

La direttiva individua come unità di riferimento di tutela il corpo idrico, inteso come elemento distinto e significativo. Per quanto riguarda le acque superficiali il corpo idrico è individuato come tratto omogeneo di corso d'acqua per caratteristiche naturali, di pressione antropica e qualità ambientale a cui applicare gli obiettivi e a cui vengono riferite le misure del Piano di gestione di distretto idrografico, che per il Piemonte, coincide con quello del Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 17 dicembre 2015, valido per il sessennio 2016-2021.

Gli Elaborati di Piano sono consultabili sul sito dell'Autorità di Bacino del Po all'indirizzo <http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015/>.

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi ai sensi della direttiva quadro. Più nello specifico, lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), agli elementi chimico-fisici (ad esempio la concentrazione di nutrienti, la temperatura, l'ossigeno disciolto) ed agli elementi chimici (inquinanti specifici) a sostegno di quelli biologici. Lo stato chimico è invece definito rispetto agli standard di qualità ambientale definiti per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità. Ai sensi della Direttiva, inoltre, il regime delle portate da mantenere negli corpi idrici superficiali naturali deve essere consistente con il buono stato ecologico. Si riportano alcune rappresentazioni tematiche relative allo stato chimico e ecologico dei corpi idrici piemontesi (fiumi).



I dati sono relativi al sessennio di monitoraggio 2009-2014, utilizzato come riferimento per l'elaborazione del Piano di Gestione del Po.

Per rappresentare lo stato della componente acqua sul territorio regionale, sulla quale insistono pressioni che constano essenzialmente in prelievi ed immissione di inquinanti, si fa riferimento ai risultati delle analisi delle pressioni condotta ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione del distretto ottenuti dal Sistema regionale di monitoraggio, finalizzato all'aggiornamento sistematico delle conoscenze ambientali evolutive sul territorio regionale e consultabili sul sito <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

Per quanto riguarda le acque sotterranee in generale, sulla base dei dati di monitoraggio, lo stato di qualità delle acque dei sistemi in pressione più profondi appare ancora abbastanza buono; si notano però significativi fenomeni di inquinamento soprattutto nei pressi dei centri urbani, a varia profondità, dovuti a interconnessioni naturali tra gli acquiferi o veicolati da opere di captazione non costruite a regola d'arte.

L'acquifero più superficiale ospita per contro una falda la cui qualità risulta compromessa nella maggior parte del territorio sia da fonti di inquinamento diffuse (per esempio l'agricoltura che può dare origine a presenza di nitrati e/o fitofarmaci) che puntuali (per esempio gli allevamenti e gli insediamenti produttivi che possono dare origine a presenza di nitrati e solventi clorurati).

In dettaglio per le acque sotterranee i dati di monitoraggio evidenziano che l'88% dei corpi idrici del sistema acquifero superficiale e dei principali di fondovalle risultano in stato chimico scarso e il 12% in stato chimico buono; mentre per il sistema acquifero profondo il 67% dei corpi idrici risulta in stato buono e il 33% in stato scarso.

Per quanto riguarda le acque superficiali, sempre con riferimento all'ultimo sessennio di monitoraggio, emerge che il 56% dei corpi idrici presenta uno Stato Ecologico Buono o Elevato e il 95% uno Stato Chimico Buono; per quanto riguarda i corpi idrici lacustri, il 46% presenta uno stato Ecologico Buono o superiore mentre il 100% dei corpi idrici lacustri evidenzia uno Stato Chimico Buono.

L'analisi della componente è quindi finalizzata a definire una classificazione del territorio sulla base dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali in relazione all'impatto derivante su di essi dalla presenza di fattori di pressione.

Ad ogni corpo idrico superficiale, il modello di valutazione del rischio ambientale di cui oltre attribuirà quindi, sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo della criticità del suo stato; lo stesso punteggio sarà quindi assegnato a tutto il bacino drenante afferente e conseguentemente attribuito ad ogni azienda ivi collocata.

### *Vulnerabilità e qualità ambientale*

I dati sulla biodiversità in Piemonte evidenziano che il territorio piemontese è caratterizzato da una grande varietà di specie animali e vegetali. La presenza in Piemonte di 3 zone biogeografiche (alpina, continentale e mediterranea) garantisce un buon livello di biodiversità malgrado l'elevato grado di urbanizzazione, la presenza antropica diffusa e un elevato consumo di suolo.

La componente biodiversità è particolarmente vulnerabile rispetto alle pressioni globali e locali, tra le quali, ai fini del presente Piano, possono essere citati il sovrasfruttamento delle risorse, la degradazione dell'habitat, l'inquinamento, l'artificializzazione delle componenti territoriali e si distribuisce in maniera disomogenea sul territorio a causa di diversi fattori di frammentazione sia naturali che antropici (principalmente l'incremento del consumo di suolo, la presenza antropica diffusa, lo sviluppo dell'agricoltura intensiva).

La Regione Piemonte con la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" ha riconosciuto l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e ha definito le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. In particolare all'art. 2 ha stabilito che la stessa è composta dal sistema delle Aree protette del Piemonte, i siti della Rete Natura 2000, le Zone naturali di salvaguardia, le Aree contigue (che in totale rappresentano il 17,6% del territorio regionale) e i corridoi ecologici.

In esito a tale politica, come evidenziato nella tabella che segue, sono state istituite con legge regionale 95 Aree protette gestite da 11 enti strumentali e da enti locali. Oltre alle Aree protette regionali, la regione Piemonte conta due Parchi Nazionali: il Gran Paradiso istituito nel 1922 e la Val Grande istituito nel 1992.

Tra le Aree tutelate, particolare importanza riveste il Sistema della Fascia fluviale di Po istituito nel 1990, che interessa tutto il tratto piemontese del Fiume lungo 235 km su una superficie di 35.515 ettari.

In Piemonte sono stati inoltre individuati i siti della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (2009/147/CE), comprendenti 127 Siti di Importanza Comunitaria e 51 Zone di Protezione Speciale.

#### **Territorio tutelato in Piemonte**

<b>Tipo di area</b>	<b>Numero siti</b>	<b>Ettari (ha) %</b>	<b>Superficie regionale</b>
<b>Aree Protette</b>	95	193.367,34	7,61%
<b>Aree Contigue</b>	10	37.730,35	1,49%
<b>Zone naturali di salvaguardia</b>	6	10.588,05	0,42%
<b>Totale altre aree</b>	16	48.318,40	1,90%
<b>Totale Aree Protette+ altre aree</b>	111	233.263,72	9,18%
<b>SIC</b>	127	284.395,08	11,20%
<b>ZPS</b>	51	307.925,12	12,12%
<b>RN2000</b>	146	398.660,47	15,70%
<b>RN2000 + Aree Protette</b>		416.459,83	16,40%
<b>RN2000 + Aree Protette + Altre Aree</b>		447.657,79	17,63%

Tra le aree protette importanza internazionale si annoverano le riserve della biosfera (MAB Unesco), i geositi UNESCO ed i siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO individuati sul territorio piemontese, tra cui si ricorda il sistema dei "Sacri Monti" sette dei quali sono piemontesi (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa, Belmonte, Domodossola e Oropa).

Completano il quadro delle sensibilità del territorio, con specifico riferimento alla correlazione con le attività svolte dalle installazioni IPPC, la vulnerabilità delle acque sotterranee e la presenza di aree soggette a bonifica ambientale, dedotte dall'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (ASCO).

L'analisi del livello di vulnerabilità e dello stato di qualità ambientale del territorio si fonda pertanto sui seguenti elementi da considerare nel modello di valutazione del rischio ambientale:

- presenza di aree naturali protette di siti della Rete Natura 2000 – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve o parchi regionali e nazionali
- densità di popolazione

- vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Piano di Tutela e Uso della Acque)
- presenza di siti contaminati

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità, che sarà poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

### **Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione**

La zona geografica sulla quale operano le previsioni del Piano coincide con l'intera area del territorio piemontese in cui sono localizzate le installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto delle ispezioni ambientali.

In relazione all'inventario delle installazioni AIA e alla loro distribuzione geografica sul territorio regionale, al fine di una più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio e della migliore organizzazione delle attività ispettive, i programmi di cui oltre potranno individuare eventuali raggruppamenti di aree contraddistinte da elevata densità di installazioni o da tipologie omogenee di attività.

### **Registro delle installazioni coperte dal piano**

Il registro delle installazioni coperte dal piano coincide con l'inventario delle installazioni collocate in Regione Piemonte in possesso di AIA, individuate pertanto dall'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Le autorità competenti rendono disponibile e consultabile nei pertinenti siti internet l'elenco delle aziende attuale ed aggiornato sulla base del progressivo rilascio delle AIA per le nuove attività rientranti in tale regime autorizzativo a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 con cui è stata recepita la Direttiva 75/2010/UE (c.d. IED) o di eventuali ulteriori modifiche normative.

### **Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie**

#### Valutazione sistematica dei rischi ambientali

La programmazione delle ispezioni ambientali, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/2006, deve determinare la frequenza di ripetizione delle ispezioni presso ciascuna installazione sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni medesime. In base al dettato normativo, la valutazione considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS - regolamento europeo 1221/2009).

In quanto agli impatti potenziali, la valutazione tiene conto del rischio intrinseco dell'attività svolta, considerata in relazione alla categoria IPPC dell'installazione e che tenga conto della compresenza di più attività IPPC, nonché del rischio dell'installazione in rapporto alla vulnerabilità e alla qualità ambientale del territorio come riferita dalla presenza di aree protette o ad elevata densità antropica, di siti contaminati o da situazioni di particolare vulnerabilità del suolo.

Gli impatti reali tengono invece conto del rischio determinato dall'installazione in relazione alla quantità effettiva di sostanze inquinanti o pericolose pertinenti rilasciate in atmosfera, in corpo idrico superficiale o in fognatura, nonché della rilevanza relativa delle suddette emissioni in rapporto all'effettivo stato di qualità dell'aria e delle acque superficiali nel comune di localizzazione.

Anche la produzione o l'utilizzo di rifiuti deve essere tenuta in dovuta considerazione per l'impatto reale diretto o indiretto sull'ambiente.

L'adozione di elementi di prevenzione da parte del gestore sono valutati positivamente attraverso l'applicazione di fattori premiali in relazione, tra l'altro, all'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati o all'accertato mantenimento del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. Allo stesso modo, fattori di penalizzazione sono applicati in caso di dimostrata o reiterata condotta negativa, come nel caso di non conformità rilevanti accertate nelle precedenti visite ispettive.

Ciascun aspetto della valutazione deve essere opportunamente valorizzato secondo criteri di riproducibilità e trasparenza e deve condurre ad una classificazione di ciascuno stabilimento secondo punteggi crescenti all'aumentare del livello di rischio derivante.

In sede di prima attuazione, la determinazione delle frequenze è effettuata a partire dal modello SSPC sotto descritto che incorpora tutti i predetti aspetti.

### Il modello SSPC

Ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (progetto IRAM "*Integrated Risk Assessment Method*" e "*Risk criteria*" attivati presso l'IMPEL "*European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law*"), il Sistema delle Agenzie ambientali ha elaborato un sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (di seguito SSPC) e ha sperimentato il modello su un campione elevato di aziende, test al quale ha partecipato anche Arpa Piemonte.

Il metodo SSPC, promosso a livello nazionale dal Sistema delle Agenzie, è basato sull'identificazione di parametri (o variabili) assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il *rischio aziendale intrinseco*, suddiviso a sua volta in *potenziale* e *reale*, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la *vulnerabilità del territorio*.

Nello specifico, per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, vengono prese in considerazione:

- 1 variabile associata alla categoria IPPC
- 4 variabili rappresentative dell'impatto reale: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso;

alle variabili *emissioni in atmosfera* ed *emissioni in acqua* sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione;

successivamente, alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le *performance aziendali* sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie) e le *modalità gestionali* (presenza di deroghe o assoggettabilità al d.lgs. 105/2015 in materia di pericolo di incidenti rilevanti);

- 4 variabili rappresentative della vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulla base delle quali viene attribuito un indice di rischio legato alla collocazione dell'installazione.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo, i parametri, integrati da elementi di ponderazione - che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare sia delle modalità gestionali - vengono combinati per determinare un indice di rischio complessivo dell'azienda.

La documentazione tecnica del modello utilizzato dal SSPC che descrive in dettaglio il funzionamento del modello realizzato per ricavare l'indice di rischio e la costruzione dei parametri di input è reso disponibile sul sito internet di ARPA Piemonte.

#### Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie

Come detto, la programmazione deve determinare la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei rischi ambientali, fermo che il periodo tra due visite in loco non può superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati e sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

In base al modello SSPC, ogni azienda è caratterizzata da un indice di rischio compreso tra i valori 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto); la graduatoria delle aziende, così composta, costituisce la base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa. A tal fine, entro il mese di novembre di ogni anno, ARPA predispone in accordo con le autorità competenti la proposta di programma e la presenta entro il successivo mese di dicembre al Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 14 della legge regionale 60/1995, nell'ambito della determinazione degli obiettivi istituzionali in materia di controlli ambientali.

Il programma è predisposto su base pluriennale e aggiornato ogni anno ed evidenzia per ogni anno solare l'elenco degli stabilimenti da sottoporre a verifica ordinato secondo la sequenza risultante dall'applicazione dei criteri suindicati.

Il programma pluriennale si articola di norma su un orizzonte temporale di tre anni e rappresenta, per il primo anno di attuazione, il programma operativo annuale. In occasione della programmazione delle attività relativa ad ogni anno successivo, viene riproposto un nuovo programma pluriennale, riveduto e riadattato in relazione ai nuovi elementi emersi incidenti sugli indici che costituiscono il modello SSPC e, conseguentemente, viene formulato il nuovo programma operativo annuale.

Il programma è reso pubblico sul sito internet dell'ARPA e accessibile anche attraverso i siti istituzionali delle autorità competenti.

In via di prima applicazione, la programmazione del primo ciclo triennale di ispezioni è effettuata tenendo conto delle attività di controllo svolte a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 e prevede che il periodo tra due visite in loco sia determinato secondo i seguenti valori di soglia:

- un anno per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 6,5
- due anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 5,0
- tre anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti inferiore a 5,0
- sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione

Gli indici di rischio delle installazioni sono rivalutati annualmente tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

In quanto alle nuove installazioni, tenuto conto del periodo di avvio e di messa in esercizio, nonché delle relative attività di verifica, la prima ispezione viene programmata nella prima annualità successiva all'anno di acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Al temine del primo ciclo di programmazione, i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, nonché i valori di soglia degli indici di rischio, potranno essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del modello.

Gli aggiornamenti del modello costituiscono una modificazione del Piano e sono quindi adottati con deliberazione della Giunta Regionale e comunicati e resi disponibili sul già citato sito di ARPA Piemonte.

Le modalità e frequenza dei controlli posti a carico del gestore sono definiti nell'autorizzazione integrata ambientale. Ove l'autorizzazione riporti la previsione della frequenza dei controlli di parte pubblica ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, le ispezioni sono in ogni caso effettuate secondo quanto stabilito dal programma a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo.

Nel caso di attività connesse esercite da diverso gestore, la relativa ispezione è effettuata in occasione della verifica dell'attività principale.

Per quanto riguarda infine gli aspetti non disciplinati dal presente piano, ai fini della programmazione delle ispezioni ambientali si faccia riferimento alle generali indicazioni date dalla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri.

#### Coordinamento con le AIA statali

In base a quanto dispone l'art. 29-decies, il programma regionale comprende i suddetti impianti di competenza statale e prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegua i relativi controlli, anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Ferme restando le autonome modalità di raccordo tra ISPRA e ARPA Piemonte in relazione agli aspetti operativi per l'organizzazione e la conduzione delle verifiche in sito, ISPRA comunica ogni anno ad ARPA Piemonte i contenuti e gli obiettivi delle ispezioni di propria competenza entro un termine utile ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma.

Al medesimo proposito, ove alle visite in loco non abbia partecipato l'ARPA, ISPRA comunica a quest'ultima gli esiti ai fini dell'aggiornamento dell'indice di rischio.

## **Procedure per le ispezioni straordinarie**

Ispezioni straordinarie sono disposte dall'autorità competente - o direttamente intraprese da ARPA, che ne informa l'autorità competente - in caso di:

1. accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi di rilevanza ambientale
2. necessità di verifica conseguente gli esiti delle attività di controllo a carico delle aziende (verifiche strumentali, autocontrolli, sistemi di monitoraggio alle emissioni, messa a regime di impianti, ...)
3. necessità di verifica dell'adozione, da parte del gestore, delle misure prescritte a seguito del controllo ordinario
4. installazioni che determinano (ad esempio in relazione alla quantità di sostanze pericolose detenute e alla loro classificazione specifica o a particolari sensibilità territoriali e ambientali) un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal modello SSPC.
5. installazioni su cui sono previsti controlli con frequenze disposte dalla normativa di settore (es. discariche/depuratori civili con recupero rifiuti).

Tali ispezioni, stanti le loro caratteristiche di straordinarietà, non prevedono la comunicazione di avvio della visita ispettiva e il versamento della tariffa.

## **Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione**

L'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del d.lgs. 152/2006, prevede la possibilità di coordinamento delle ispezioni ambientali con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative, richiamando il più generale richiamo posto dalla raccomandazione 2001/331/CE allo scambio di informazioni e al coordinamento delle visite in sito nel caso di verifiche eseguite da più di un'autorità ispettiva.

Ferma restando l'opportunità che siano autonomamente definiti protocolli di cooperazione tra ARPA e altri soggetti preposti al controllo ambientale, la programmazione dei controlli effettuati dall'ARPA relativi al complesso degli adempimenti ambientali è per quanto possibile armonizzata, per frequenze e per contenuti, con il programma delle ispezioni ambientali AIA.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dell'ispezione, gli accertamenti stabiliti da norme settoriali che incidono su aspetti affini o contemplati dall'AIA, saranno di norma effettuati nelle ispezioni ambientali di cui al presente Piano. A titolo di esempio, non esaustivo, se in esito ad un procedimento unico o coordinato VIA/AIA, i monitoraggi del piano di monitoraggio e controllo sono comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'installazione previsti in attuazione della disciplina VIA, i relativi controlli sono effettuati contestualmente.

Per altro verso, ove ricorra il caso, la verifica dei sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale di sostanze pericolose è effettuata contestualmente oppure unicamente nell'ambito delle ispezioni relative agli incidenti rilevanti. Gli esiti delle verifiche svolte ai fini AIA e del controllo dei pericoli da incidenti rilevanti sono condivisi tra gli operatori ai fini delle rispettive attività, con particolare riferimento all'inventario delle sostanze e miscele detenute e lavorate e alla relativa classificazione. A tal ultimo proposito, ai fini delle ispezioni AIA sono valutati anche gli esiti delle ispezioni e dei campionamenti effettuati in ambito REACH.

Sinergie possono essere trovate anche nell'ambito dei controlli effettuati ai sensi del regolamento regionale 10/R/2007 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. In tal senso, opportunamente integrati e armonizzati, gli interventi ispettivi effettuati in base alle rispettive programmazioni possono assumere entrambe le valenze.

La visita in loco può prevedere la verifica o l'acquisizione di elementi necessari alla valutazione della qualità dei dati prevista dal d.P.R. 157/2001 (E-PRTR), con particolare riferimento alla frequenza della raccolta delle informazioni necessarie per determinare le emissioni e alla metodologia utilizzata per la raccolta, il calcolo e la stima dei dati, anche considerato che gli indici relativi alla voce *impatto reale* del modello SSPC derivano dai dati E-PRTR e dalle dichiarazioni presenti nei MUD.

## **Ulteriori indicazioni**

### **Indicazioni per lo svolgimento dei controlli**

Ferma restando l'autonoma determinazione da parte dell'ARPA e di ISPRA di linee operative per quanto riguarda le rispettive modalità di esecuzione dei controlli, di seguito sono fornite alcune indicazioni di massima intese ad impostare l'attività ispettiva secondo criteri di ottimizzazione dell'impegno delle risorse e dell'efficacia delle visite in loco.

#### Obiettivi e contenuti dell'ispezione

In base a quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'autorità preposta al controllo accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Le verifiche di cui ai punti b) e c) sono per buona parte effettuate d'ufficio dall'autorità preposta al controllo attraverso l'esame dei documenti trasmessi dal gestore ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del d.lgs. 152/2006. I controlli effettuati nel corso delle visite in loco verteranno quindi di norma sulla conformità autorizzativa di cui alla lettera a) e con riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento di cui alla lettera b). I controlli vertono inoltre su quanto previsto all'art. 3, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008.

A questo proposito, occorre ribadire quanto già chiarito al punto 9 delle *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"* emanate con la circolare n. 22295 del 27/10/2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al comma 6-ter dell'articolo 29-sexies del d.lgs. 152/2006 che, ad una lettura letterale, impegnerebbe gli enti all'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni.

Precisa il Ministero che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità del controllo. Il compito dell'ente di controllo è quindi quello di effettuare gli accertamenti sulla base delle indicazioni riportate nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del piano di monitoraggio e controllo.

La visita in loco può quindi essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale, dell'analisi di rischio o su aspetti mirati evidenziati dall'autorità competente. L'esame della gamma completa dei pertinenti aspetti ambientali, può quindi essere conseguita nell'arco di più verifiche programmate nel corso degli anni.

Contenuti relativi ad obiettivi di dettaglio o, più semplicemente, la specificazione e l'organizzazione mirata dei singoli interventi è quindi di norma condotta attraverso il confronto preliminare con il personale incaricato dell'autorità competente, in modo da garantire la stretta continuità tra il momento amministrativo e quello del controllo.

La programmazione delle ispezioni prevede pertanto una definizione di massima delle attività da svolgere presso ciascuna installazione formulata sulla base delle verifiche pregresse, degli esiti dei controlli comunicati dal gestore, delle specifiche sensibilità territoriali e ambientali e della conoscenza del ciclo produttivo maturata nel corso delle stesse verifiche e delle istruttorie tecniche in fase di autorizzazione.

Analoghe considerazioni valgono per il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in loco. Pertanto, il ricorso alla verifica strumentale di laboratorio, previo campionamento, di parametri specifici va destinato prioritariamente alle attività di maggiore rilevanza emissiva.

La verifica può quindi essere effettuata valutando anche gli aspetti gestionali incidenti sulla conduzione degli apparati di contenimento delle emissioni, apprezzandone l'efficienza e lo stato di manutenzione e sulla congruità dei controlli da parte aziendale, dal momento che, se adeguati e mantenuti in efficienza secondo le previsioni dell'autorizzazione e degli intendimenti tecnici rappresentati nella documentazione a corredo della domanda di AIA, ci si attende che i dispositivi forniscano prestazioni in linea con quanto prescritto.

#### Documentazione degli esiti dell'attività ispettiva

In esito agli accertamenti effettuati, ARPA trasmette al gestore interessato e all'autorità competente – anche ai fini della messa a disposizione del pubblico - una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. Ove l'ispezione ambientale programmata sia articolata, per necessità tecniche, in più visite in loco, il termine di due mesi previsto dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006 – come chiarito nello stesso punto 9 della citata circolare ministeriale - decorre dalla data dell'ultimo accesso.

## Applicazione delle tariffe

In continuità con la precedente disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche il nuovo titolo III-bis del d.lgs. 152/2006 prevede che gli oneri dei controlli relativi all'attività ispettiva presso le installazioni siano posti a carico del gestore.

L'attuale regime tariffario da applicare è dettato dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 al fine di operare una generale riduzione delle tariffe in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto e di parametri legati alla dimensione aziendale, nonché a correlare gli importi con il servizio effettivamente reso.

A quest'ultimo proposito, dal momento che la visita in loco può prevedere un controllo parziale, a partire dal primo anno di verifiche programmate in base al presente Piano, la tariffa relativa alle attività di controllo da condurre in ciascuna visita in loco (voce **Tc** del decreto ministeriale) è calcolata sulla base delle attività effettivamente svolte, computando i soli coefficienti (**CAria**, **CH<sub>2</sub>O**, ...) corrispondenti e pertinenti. Si procederà a tariffare il valore di **Tc** previsto per ciascuna azienda come definito nella deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 qualora la tariffa parziale (**CAria**, **CH<sub>2</sub>O**, ...) relativa alle attività effettivamente svolte, dovesse superare il corrispondente valore di **Tc** applicabile.

Nelle more del decreto ministeriale previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 e delle eventuali determinazioni regionali conseguenti, tale principio si applica ai fini della determinazione della tariffa **Tc** di cui al punto 2, lettere b) e c), della suddetta deliberazione, fermi restando gli importi massimi definiti alla lettera b).

La tariffa relativa all'esecuzione di campionamenti effettuati dall'ARPA nel corso dell'ispezione (voce **Ta** del decreto ministeriale) è dovuta per le sole analisi svolte in base a quanto previsto nell'autorizzazione integrata.

Nel caso di attività connesse esercite da diverso gestore, fermi restando gli importi massimi definiti alla lettera b) del punto 2 della deliberazione citata, è applicata la tariffa **Tc** inferiore tra i valori dell'ammontare come di seguito determinato:

- a) differenza tra l'importo calcolato attribuendo all'impianto principale gli inquinanti, le fonti di emissione, gli scarichi e i rifiuti dell'attività accessoria e l'importo calcolato per i medesimi fattori derivanti dalla sola attività accessoria;
- b) importo calcolato per gli inquinanti, le fonti di emissione, gli scarichi e i rifiuti dell'attività accessoria.

Le tariffe sono versate dal gestore direttamente ad ARPA Piemonte dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di una distinta relativa ai controlli da effettuarsi.

Le tariffe dovute dai gestori delle installazioni di competenza statale continuano ad essere versate secondo l'ammontare e le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale.